|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UTILIZZARE SOLO PER IL PERSONALE PROVINCIALE |  | Cognome NomeMATR.: XXXXXProfilo professionale: …..Deposito nel fascicolo digitale personale |
|  |  |
| Bolzano, xx |  |
|  |  |
| Redatto da: xxxTel. 047x/xxxIndirizzo mail |  |
|  |
|  |
|  |
| e p.c.  | *Indicare la struttura di riferimento per l’amministrazione del dipendente:*Ufficio Personale scuole dell’infanzia e delle scuole 4.3*oppure*Servizio Personale scuole dell’infanzia e all’integrazione 4.3.1*Inoltro via interoperabilità* |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Constatazione del mancato adempimento dell’obbligo vaccinale e sospensione dal servizio** |
|  |
|  |
| La normativa vigente statale prevede per tutto il personale scolastico a decorrere dal 15 dicembre 2021 l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell`infezione da SARS-CoV-2. La mancata presentazione della relativa documentazione entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente determina l`immediata sospensione dal diritto di svolgere l`attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.Il giorno … Lei è stata invitata/stato invitato a presentare entro il …. a questo istituto idonea documentazione vaccinale. In data odierna ho constatato che, entro i termini previsto, non è pervenuta alcuna documentazione vaccinale da parte Sua e che, pertanto Lei risulta non aver adempiuto l’obbligo vaccinale. Per il personale provinciale l’articolo 36 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, oltre a prevedere la privazione della retribuzione prevede, che il periodo di sospensione dal servizio è detratto a tutti gli effetti, giuridici, economici e previdenziali, dal computo dell'anzianità, e che durante il periodo di sospensione il personale non può accedere al posto di lavoro.Tutto ciò premesso si comunica quanto segue:1. Dal giorno xxx (primo giorno lavorativo successivo al presente accertamento) Lei è formalmente sospeso dal servizio, avendo accertato in data odierna l`inadempimento al obbligo vaccinale di cui alle premesse.
2. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
3. Per il predetto periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Esso è detratto a tutti gli effetti giuridici, economici e previdenziali dal computo dell'anzianità. Durante il periodo di sospensione è vietato accedere al posto di lavoro.
 |
|  |
| La/Il dirigente competente |
| (sottoscritto con firma digitale) |
|  |

**Fonti normative:**

* articolo 4-ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 (inserito con decreto legge 26 novembre 2021, n. 172);
* articolo 36 della Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6;

*Rimedio giurisdizionale:*

*Il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al giudice ordinario nella sua funzione di giudice del lavoro, ferma restando la facoltà di un precedente tentativo di conciliazione. La richiesta di conciliazione può essere inoltrata presso la Commissione di Conciliazione della Ripartizione Lavoro oppure, ai sensi dell’articolo 23 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, presso la Commissione di Conciliazione della Ripartizione Personale.*